



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°187 del 6/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 14 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ACETI MARCO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 ALL'EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1, 5 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, ED A CARICO DEL SIG. DI DELIO ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL'ART 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della comunicazione della Segreteria del C. R. Lazio, inviata alla Procura in data 11 luglio 2019, con cui allegava il C. U. n. 477 della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del 2/07/2019, procedeva alle opportune indagini.

Letti gli atti dell'attività svolta relativamente alla condotta del sig. Aceti Marco, dirigente della società A.S.D. Atletico Cervaro 2014, che ha posto in essere una condotta violenta nei confronti dell'Arbitro effettivo, sig. Andrea Di Lelio, nella gara contro la società Pontinia del 9 gennaio 2019 del Campionato di Promozione, il quale, a sua volta, a seguito delle lesioni subite ha sporto denuncia/querela, senza la preventiva autorizzazione da parte della F.I.G.C..

Il Direttore Sportivo, sig. Marco Aceti, nell'audizione del 9 settembre 2019 ha addotto giustificazioni non sufficienti ad escludere l'addebito contestatogli, tanto da ammettere di aver "spintonato l'arbitro, nell'area dello spogliatoio".

La Procura invece ha rilevato, dalla complessa attività istruttoria e dagli atti esaminati, che al termine dell'incontro in argomento, il sig. Aceti Marco "colpiva con un violento calcio il direttore di gara" mentre questi si accingeva a rientrare nello spogliatoio cagionandogli "trauma contusivo toracico/addominale e ferita escoriata alla mano sinistra".

In conseguenza di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Aceti Marco, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto a lui ascrivibili, ed ha anche deferito l'Arbitro effettivo Andrea Di Lelio, per aver presentato all'Autorità Giudiziaria Ordinaria atto di querela, senza la preventiva autorizzazione federale, violando in tal modo le norme regolamentari in argomento, previste dall'art. 3, comma 2 del Regolamento A.I.A..

Alla riunione per la discussione del deferimento compariva il Sig. Aceti che concordava con la Procura Federale l'applicazione della sanzione di mesi sedici di inibizione (sanzione base inibizione di anni due, ridotta per il rito a mesi 16), sanzione che il Tribunale riteneva congrua non emergendo dagli atti elementi atti a determinare il proscioglimento del deferito o l'estinzione per qualsiasi causa del procedimento.

Per il deferito A.E. Di Lelio Andrea compariva invece il Dr. Tizzano, rappresentante dell'A.I.A. innanzi al Tribunale.

La Procura Federale insisteva per l'affermazione di colpevolezza del deferito e chiedeva l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

Per il deferito, che aveva fatto comunque pervenire una memoria protestando la sua estraneità agli addebiti, il rappresentante chiedeva il proscioglimento od in subordine una sanzione più attenuata.

Ritiene il Tribunale che l'addebito a carico del deferito sussista.

È ben vero che l'Arbitro Di Lelio ebbe a presentare inizialmente una querela contro ignoti, ritenendo peraltro che l'autore del gesto di violenza subito fosse un sostenitore e non un dirigente, come poi accertato; ma è anche vero che, nel corso del procedimento penale instauratosi, venne tentata una conciliazione tra le parti presso un comando dei Carabinieri ed, in quella sede, l'Arbitro venne sicuramente a conoscenza che, le indagini compiute dalla Polizia Giudiziaria avevano portato all'individuazione dell'effettivo responsabile nel dirigente Aceti.

A quel punto, venuto a conoscenza della circostanza, l'Arbitro avrebbe dovuto o rimettere la querela conciliando il procedimento penale rimettendosi alle decisioni della Giustizia Sportiva, o richiedere l'autorizzazione a proseguire il procedimento penale ordinario ai competenti Organi della Federazione.

In questo sta l'omissione colpevole del Di Lelio che deve trovare sanzione in questa sede; sanzione che però va attenuata rispetto alle richieste della Procura Federale che, PERALTRO, aveva già adottato una richiesta più mite rispetto a quella usuale, in quanto la fattispecie esaminata è del tutto anomala e particolare e poteva indurre a qualche dubbio interpretativo.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire il sig. Marco Aceto, all'epoca dei fatti dirigente dell'A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per mesi 16 (sedici), ai sensi dell'art.127 del C.G.S..

Di sospendere, altresì, l'Arbitro Effettivo sig. Di Lelio Andrea per mesi 2 (due).

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIGNORA LOREDANA BLASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF, DI CUI AL C.U. N. 1 SEZIONE 14 LETTERA C DELLA LND, A CARICO DEL SIGNOR ADRIANO TRINCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL ROCCA DI PAPA, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.150 del 15/11/2019

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Sezione Regionale del Lazio, con nota del 22/10/2018 inviata alla Procura Federale, segnalava una condotta della società A.S.D. Real Rocca di Papa, che non indicava in alcune distinte di gara il nominativo dell'allenatore regolarmente tesserato per la stagione 2017/2018, e si avvaleva, al contrario, dell'operato del sig. Trinca Adriano, che avrebbe svolto l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria del C. R. Lazio, privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti, che non svolgevano alcuna attività difensiva nei termini loro concessi;

La Procura osserva che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare rilevanza:

- le 21 distinte di gara esaminate della squadra A.S.D. Real Rocca di Papa;
- le audizioni dei calciatori del A.S.D. Real Rocca di Papa, Matteo Ticconi, Edoardo Di Giammarco ed Edoardo Arcadu, i quali riferivano che il sig. Adriano Trinca era l'allenatore della squadra;
- la Presidente, signora Loredana Blasi, che sosteneva che il sig. D'Auria Adriano, nella stagione 2017/2018, fosse il tecnico della prima squadra, sempre presente agli allenamenti e negli incontri ufficiali, negando qualsivoglia partecipazione all'attività tecnica del dirigente Trinca, circostanze peraltro confermate dal tecnico abilitato D'Auria, davanti al Collaboratore della Procura Federale;
- il dirigente Adriano Trinca infine, nel riferire di aver svolto unicamente attività dirigenziale nella stagione 2017/2018, dava atto che il tecnico D'Auria, per quanto potesse ricordare "era presente sia agli allenamenti sia alle partite.....quando poteva venire è sempre venuto a svolgere il ruolo di mister", e che "ho collaborato con lui durante gli allenamenti settimanali anche in sua assenza, ma nelle gare domenicali io ero o il dirigente o il massaggiatore".

Pertanto, dalle risultanze finali, la Procura ha accertato anche dalle prove documentali acquisite, che il dirigente Adriano Trinca, tesserato per la società A.S.D. Rocca di Papa, abbia svolto attività tecnica per la predetta società, seppur privo del necessario titolo abilitativo richiesto dalla normativa di riferimento.

Ha anche accertato la Procura che il sig. Antonio D'Auria, allenatore dilettante di terza categoria, abbia svolto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra, consentendo che, in sua vece, la funzione di allenatore responsabile fosse, di fatto, esercitata dal sig. Adriano Trinca, privo del titolo specifico rilasciato dal Settore Tecnico.

Per tutto quanto sopra riportato, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la signora Loredana Blasi, Presidente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, ed il dirigente della stessa società sig. Adriano Trinca, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, nonché la società A.S.D. Real Rocca di Papa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 14.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Annamaria De Santis, nonché l'avv. Luigi Annunziata per la sig.ra Loredana Blasi e per la società ASD Real Rocca di Papa, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti presenti, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: per Loredana Blasi pena base mesi tre di inibizione, ridotta per il rito alla pena finale di mesi due di inibizione; per la soc. ASD Real Rocca di Papa pena base € 450,00 di ammenda, ridotta per il rito alla pena finale di € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale, relativamente detto accordo, riteneva corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni indicate e, pertanto, ne dichiarava la efficacia.

Relativamente la posizione del sig. Adriano Trinca, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, Adriano Trinca fosse sanzionato con mesi tre di inibizione.

Giungeva quindi il sig. Trinca al quale veniva ripetuta la richiesta dell'Organo requirente e che si difendeva riportandosi ai propri atti, nei quali aveva dedotto di essere stato un dirigente e che, data l'assenza dell'allenatore titolare a causa della malattia della madre, veniva indicato da tutti come allenatore vista l'esperienza accumulata.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, si osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato, anche alla luce delle dichiarazioni parzialmente confessionarie rilasciate dallo stesso in sede di indagine.

Per quanto attiene la quantificazione della pena richiesta, essa deve essere comminata in misura più lieve rispetto a quanto richiesto della Procura, visto l'effettivo svolgersi dei fatti e la loro gravità.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire la sig. Blasi Loredana, presidente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, per mesi 2 (due) e di comminare alla società A.S.D. Real Rocca di Papa l'ammenda di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S.

Di inibire, altresì, il sig. Trinca Adriano, dirigente della società A.S.D. Real Rocca di Papa, per mesi 2 (due)

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO LAMONARCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCIA ALL'EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3 DEL C.U. N.446 DEL 7 GIUGNO 2018 DEL C. R. LAZIO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS BOCCIA ALL'EPOCA DEI FATTI, ORA A.S.D. FOGACCIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.175 del 29/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Virtus Boccea di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai soggetti interessati in data 9 agosto 2019 e dagli stessi regolarmente ricevuta, a cui non è stato dato alcun riscontro.

La Procura ha preso in esame la segnalazione del C. R. Lazio dell'1° aprile 2019, con la quale veniva comunicato che alla predetta data, la società A.S.D. Virtus Boccea non aveva ancora ottemperato all'obbligo del tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria 2018/2019, così come previsto ed indicato sul C. U. n. 446, punto 3 del 7 giugno 2018 del C. R. Lazio.

Lo stesso Comitato faceva presente di aver sollecitato, in data 20 marzo 2019, la società a provvedere, con assoluta urgenza al riguardo, senza ottenere alcun riscontro, ponendo in evidenza il fatto che sulle liste di gara, alla voce allenatore non veniva indicato alcun soggetto.

La Procura accertava che sulle distinte di gara del 17 marzo 2019, contro la società Passo Scuro, contro la Nuova Maccarese del 24 marzo 2019 e contro la società Allumiere nella gara del 31 marzo 2019, non veniva indicato dalla società Virtus Boccea alcun nominativo nell'apposita area riservata all'allenatore.

Esaminava la Procura, altresì, il contenuto del citato comunicato n°446 in cui viene specificato che è obbligatorio affidare, anche per il Campionato di Prima Categoria, la conduzione tecnica di un allenatore abilitato iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C..

Ritenuto dalla Procura che dall'attività d'indagine svolta è emerso il comportamento del Presidente della società Virtus Boccea, sig. Antonio Lamonarca, responsabile delle violazioni delle norme regolamentari di cui all'oggetto, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo dei Tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale lo stesso Presidente.

Anche la società da lui presieduta, l'A.S.D. Virtus Boccea veniva deferita, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal citato Presidente Lamonarca.

All'udienza del 28.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Antonio Lamonarca fosse

sanzionato con 60 giorni di inibizione e la società A.S.D. Fogaccia (all'epoca dei fatti A.S.D. Virtus Boccea), con l'ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute dai deferiti e al loro disvalore, in base all'accertato svolgersi dei fatti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Lamonarca Antonio, Presidente della società A.S.D. Virtus Boccea all'epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, con l'inibizione di mesi 2 (due) e di comminare alla società A.S.D. Virtus Boccea all'epoca dei fatti, ora A.S.D. Fogaccia, l'ammenda di Euro 400,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2019
--

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli